



COMUNICATO N. 54/DIV – 17 OTTOBRE 2022

54/150

CAMPIONATO SERIE C 2022 – 2023

GARE DEL 16 OTTOBRE 2022

Si riportano i risultati delle gare disputate il 16 Ottobre 2022

8^ Giornata Andata

GIRONE A

ARZIGNANO V.	FERALPISALÒ
JUVENTUS NEXT GEN	PRO SESTO
MANTOVA	PORDENONE (*)
NOVARA	LECCO
PADOVA	VIRTUS VERONA
PRO PATRIA	TRENTO
PRO VERCELLI	PIACENZA
RENATE	L.R. VICENZA
SANGIULIANO	PERGOLETTESE
TRIESTINA	ALBINOLEFFE

(*) post. 17.10.2022

GIRONE B

ANCONA	FERMANA
CARRARESE	PONTEREDERA
CESENA	IMOLESE
FIORENZUOLA	AQUILA MONTEVARCHI
GUBBIO	REGGIANA
RECANATESE	LUCCHESE
RIMINI	VIS PESARO
S. DONATO TAVARNELLE	ALESSANDRIA
TORRES	SIENA
VIRTUS ENTELLA	OLBIA

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 17 Ottobre 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 16 OTTOBRE 2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della ottava giornata di andata del campionato i sostenitori della Società LECCO, hanno in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre Società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità, anche in considerazione della loro dimensione, contenuto o percepibilità;

considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA

- € 2000 **RIMINI** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori presenti in Curva Est integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti:
1 - nell'aver fatto esplodere nel proprio settore due bombe carta, una al calcio d'inizio ed una al 15° minuto del secondo tempo;
2 - nell'aver lanciato durante il primo tempo, sulla pista di atletica, quindici confezioni di caffè Borghetti, senza tappo, senza colpire nessuno.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).
- € 700 **FERMANA** per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell'aver arrecato danni ai servizi igienici del settore curva ospiti occupato dagli stessi, servizi la cui efficienza era stata verificata prima della gara.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento se richiesto).
- € 500 **AQUILA MONTEVARCHI** per avere i suoi sostenitori presenti nel settore ospiti intonato, al 26° minuto del primo tempo, per due volte, cori oltraggiosi nei confronti di Istituzioni calcistiche.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r.c.c.).
- € 200 **PERGOLETTESE** per fatti non regolamentari e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell'aver imbrattato i bagni dei tifosi ospiti con cinque scritte con pennarello nero su porte e muri.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta. Sanzione ulteriormente attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento se richiesto)

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500 DI AMMENDA

CANEO BRUNO RAIMONDO

(PADOVA)

A) per avere, al 29° minuto del primo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa ed irrispettosa nei confronti della quaterna arbitrale, in quanto, dopo essere stato ammonito, alla notifica del provvedimento di ammonizione si avvicinava all'arbitro in modo minaccioso, poneva in essere un gesto offensivo con il braccio caricato verso il medesimo e pronunciava frasi offensive ed irrispettose nei confronti dell'arbitro e del quarto ufficiale;

B) per essersi recato all'interno degli spogliatoi poco prima dell'intervallo ed essersi ivi trattenuto nonostante il provvedimento di espulsione adottato nei suoi confronti al 29° minuto del primo tempo. Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a) C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta. (r. IV ufficiale. r. proc. fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DE SIMONE DOMENICO

(GUBBIO)

per avere, durante l'intervallo tra il primo ed il secondo tempo, all'interno dell'area antistante gli spogliatoi, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro, avvicinandosi a meno di 50 cm dal viso e pronunciando frasi irrispettose nei suoi confronti per contestare il suo operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

DIANA AIMO

(REGGIANA)

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

CANEO BRUNO RAIMONDO

(PADOVA)

FABBRO ALESSANDRO

(PERGOLETTESE)

AMMONIZIONE (I INFR)

OCCHIUZZI ROBERTO

(OLBIA)

LELLI NICO

(SIENA)

GRECO ALFONSO

(TORRES)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DE SARLO PASQUALE

(IMOLESE)

per avere, al 15° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto nel tentativo di colpire il pallone, inizialmente con la gamba protesa e poi con il ginocchio lo colpiva all'altezza dello sterno.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., considerate, da una parte, la pericolosità della condotta e la zona del corpo dell'avversario attinta e, dall'altra, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario.

BULEVARDI DANILO

(GUBBIO)

per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, senza contesa del pallone, per liberarsi dalla marcatura dell'avversario, lo colpiva al volto con l'avambraccio, con media intensità.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze e le modalità della condotta (non connotata da particolare intensità) e, dall'altra, la pericolosità del gesto e la delicatezza della parte del corpo dell'avversario attinta (r. IV Ufficiale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SPORTELLI MORIS

(PRO PATRIA)

per avere, al 16° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un'evidente opportunità di segnare una rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

MAGGIO MATTEO

(FERMANA)

KABASHI ELVIS

(REGGIANA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

LAKTI ERALED

(LECCO)

HRAIECH SABER

(CESENA)

ZENNARO MATTIA

(FERALPISALO')

GIANDONATO MANUEL

(FERMANA)

LA ROSA LUCA

(OLBIA)

GAVAZZI FABIO

(VIS PESARO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

NADOR FOLLY STEVEN

(AQUILA MONTEVARCHI)

BORDO LORENZO

(ARZIGNANO VALCHIAMPO)

STRONATI RICCARDO

(FIORENZUOLA)

CRISTINI ANDREA

(PRO VERCELLI)

QUACQUARELLI GABRIELE

(RECANATESE)

ZANON SIMONE

(SANGIULIANO)

SILVESTRI LUIGI

(SIENA)

GRECO JEAN FREDDI PAS

(L.R. VICENZA)

IERARDI MARIO

(L.R. VICENZA)

PAOLUCCI ANDREA

(VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE (III INFR)

COCCO ANDREA SALVATORE

(ALBINOLEFFE)

NUNZELLA LEONARDO

(ALESSANDRIA)

SIMONETTI PIER LUIGI

(ANCONA)

CARIOLATO FABIO

(ARZIGNANO VALCHIAMPO)

JELENIC ENEJ	(PADOVA)
ICARDI SIMONE	(FERALPISALO')
ARTISTICO GABRIELE	(GUBBIO)
ROCCA MICHELE	(NOVARA)
BIANCU ROBERTO	(OLBIA)
ARINI MARIANO	(PERGOLETTESE)
PERSIA ANGELO	(PIACENZA)
GIUBILATO LORENZO	(PRO SESTO)
VANO MICHELE	(RIMINI)
ROSSI ALESSIO	(S. DONATO TAVARNELLE)
BAGGI FEDERICO	(SANGIULIANO)
FREDIANI MARCO	(SIENA)
RAIMO ALESSANDRO	(SIENA)
DAMETTO PAOLO	(TORRES)
GIRGI ALESSIO	(TORRES)
DI GENNARO MATTEO	(TRIESTINA)
FURLAN FEDERICO	(TRIESTINA)
DAFFARA MANUEL	(VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (II INFR)

AMATUCCI FRANCESCO	(AQUILA MONTEVARCHI)
MOLNAR IVO	(ARZIGNANO V.)
MELGRATI RICCARDO	(LECCO)
BIANCHI NICOLO'	(CESENA)
PRESTIA GIUSEPPE	(CESENA)
GUIDI MATTEO	(PONTEDEIRA)
MARTINELLI RICCARDO	(PONTEDEIRA)
ODDI RICCARDO	(FIOREZZUOLA)
BONINI FEDERICO	(GUBBIO)
ZANON MANUEL	(IMOLESE)
BURIC NIKOLA	(NOVARA)
GALUPPINI FRANCESCO	(NOVARA)
BELLODI GABRIELE	(OLBIA)
TRAVAGLINI CHRISTIAN	(OLBIA)
CORRADINI GIOVANNI	(PRO VERCELLI)
MACCHIONI ALESSANDRO	(PRO VERCELLI)
RAPARO MARCO	(RECANATESE)
LUCIANI ALESSIO	(REGGIANA)
ROSSI FAUSTO	(REGGIANA)
TURK MARTIN	(REGGIANA)
ANGELI MATTEO	(RENATE)
MAISTRELLO TOMMY	(RENATE)
POSSENTI MARCELLO	(RENATE)
PASA SIMONE	(RIMINI)
ROSSETTI MATTEO	(RIMINI)
COGLIATI PIETRO MARIA	(SANGIULIANO)
PASCALI MANUEL	(SANGIULIANO)
PEDONE ALEX	(SANGIULIANO)
MELI MARCO	(SIENA)
ROLFINI ALEX	(L.R. VICENZA)

DE LUCIA VICTOR
BAKAYOKO ABOUBAKAR
COPPOLA MARIO

(VIRTUS ENTELLA)
(VIS PESARO)
(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (I INFR)

CITTADINO ANDREA
LOMBARDI LUCA
VITALI LEONARDO
CHITI LORENZO
GAVIOLI LORENZO
BUSO NICOLO'
GIRELLI STEFANO
ILARI CARLO
GAGLIANO LUCA
CICCONI MANUEL
ENERGE ANTONIO
BACCHETTI LORIS
CERNIGOI IACOPO
DE NUZZO GABRIELE
SCARDINA FILIPPO MARIA
FERRO LORENZO
PELI LORENZO
CAPOFERRI MATTIA
GUINDO YAYA MOHAMED
VALENTINI ALEX
PELLEGRINI JACOPO
SGARBI LORENZO
SORRENTINO DANIELE GIOVANNI
CIOFANI MATTEO
SANDON THOMAS
STOPPA MATTEO
BANFI EMANUELE
PALMIERI RICCARDO
MANFRIN GIANNI
MAZZOLO FRANCESCO
SIAULYS OVIDIJUS
CANNAVO' KEVIN

(TRENTO)
(ANCONA)
(ANCONA)
(AQUILA MONTEVARCHI)
(PRO PATRIA)
(LECCO)
(LECCO)
(LECCO)
(PADOVA)
(CARRARESE)
(CARRARESE)
(FERALPISALO')
(FERALPISALO')
(FERMANA)
(FIORENZUOLA)
(LUCCHESE)
(NOVARA)
(PIACENZA)
(PRO VERCELLI)
(PRO VERCELLI)
(REGGIANA)
(RENATE)
(RENATE)
(TRIESTINA)
(L.R. VICENZA)
(L.R. VICENZA)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS VERONA)
(VIRTUS VERONA)
(VIRTUS VERONA)
(VIS PESARO)

IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Pubblicato in Firenze il 17 Ottobre 2022

IL PRESIDENTE
Francesco Ghirelli